



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Amministrazione e attività di supporto Ufficio Rapporto di lavoro e Relazioni sindacali del personale della scuola

Via G. Gilli, 3 - 38121 TRENTO

Tel. 0461 - 491342

Fax 0461 - 497287

e-mail: [serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it](mailto:serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@provincia.tn.it)  
[serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.amm.istruzioneuniversitaricerca@pec.provincia.tn.it)

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO  
LORO SEDI

AI DIRIGENTE DEGLI  
ISTITUTI DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO  
LORO SEDI

AL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE  
SEDE

AL DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE,  
PERSONALE E AFFARI GENERALI  
c.a. UFFICIO PREVIDENZA E STIPENDI  
DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE  
c.a. UFFICIO PREVIDENZA E STIPENDI  
c.a. UFFICIO GESTIONE E  
ORGANIZZAZIONE  
LORO SEDI

ALL'ALBO INTERNET

e p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
LORO SEDI

Trento, **28 MAG. 2013**

S166/2013 / 296997 / 4.6.2/SE/GM/EMM

**OGGETTO:** Ferie, permessi e riposi del personale della scuola. Nuove disposizioni in materia di "pending review".

In data 27 dicembre 2012 è stata emanata la legge provinciale n. 25 (Finanziaria provinciale) che ha disciplinato, fra l'altro, la questione dei trattamenti economici sostitutivi (c.d. "monetizzazione") di ferie, riposi e permessi spettanti al personale più sotto specificato.

Tale norma prevede che "eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non si applicano più a decorrere dal 6 luglio 2012".

La norma provinciale interviene, infatti, su una tematica già precedentemente affrontata dal Decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m., (c.d. Decreto sulla spending review).

L'art. 28, comma 4 della legge finanziaria provinciale sancisce, in particolare, che "ferie, riposi ed altri permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi".

La disposizione si applica anche nei casi di:

- cessazione del rapporto di lavoro per mobilità;
- dimissioni;
- risoluzione;
- pensionamento e raggiungimento del limite di età.

La disposizione non si applica invece nei casi di decesso o dispensa dal servizio del dipendente.

Il divieto di corresponsione del trattamento economico sostitutivo non opera altresì, previo accordo con il dipendente interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio, esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente la cessazione del servizio.

Interessato alle predette disposizioni è **TUTTO IL SEGUENTE PERSONALE DELLA SCUOLA** assunto:

A TEMPO INDETERMINATO	A TEMPO DETERMINATO
<ul style="list-style-type: none"><li>• personale dirigente scolastico</li><li>• personale docente della scuola a carattere statale</li><li>• personale coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia</li><li>• personale insegnante della scuola dell'infanzia</li><li>• personale insegnante della formazione professionale</li><li>• personale ausiliario, tecnico e amministrativo</li><li>• personale assistente educatore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• in ipotesi, personale dirigente scolastico</li><li>• in ipotesi, personale coordinatore pedagogico</li><li>• personale ausiliario, tecnico e amministrativo</li></ul>

Per espressa disposizione normativa è **possibile invece dar corso alla corresponsione di trattamento economico sostitutivo di ferie non fruiti** nei confronti del **personale docente** (della scuola a carattere statale, della formazione professionale e della scuola dell'infanzia) **assunto come supplente breve o con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e del personale assistente educatore assunto a tempo determinato limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie** (periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica, da calendario scolastico/formativo). Per queste categorie di personale, il pagamento delle ferie non fruiti sarà curato direttamente dallo scrivente Servizio, nei termini seguenti:

**- PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE SUPPLENTE BREVE O CON CONTRATTO SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE:**  
tale personale vedrà riconosciuto il pagamento delle ferie non godute come differenza tra i giorni spettanti e i giorni in cui gli è consentito fruire delle ferie, (quindi tutti i giorni lavorativi compresi nei periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica – da calendario scolastico – durante i

quali il docente sia coperto da contratto individuale di lavoro). Nel calcolo dei giorni da detrarre si terrà conto del fatto che l'orario del personale docente è articolato su sei giornate lavorative. Fa eccezione il personale della scuola a carattere statale supplente breve o con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche che abbia conseguito il diritto allo stipendio estivo il quale fruisce integralmente delle ferie spettanti nei mesi di luglio e agosto;

- *PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SUPPLENTE BREVE O CON CONTRATTO SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVO-DIDATTICHE e*  
- *PERSONALE INSEGNANTE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPPLENTE BREVE SALTUARIO O CON CONTRATTO SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O DELLE ATTIVITA' FORMATIVO-DIDATTICHE:*

medesima disciplina rispetto al personale docente del precedente alinea viene applicata a queste due tipologie di personale, con la differenza che nel calcolo delle giornate da scalare da quelle monetizzabili si terrà conto che l'orario di servizio è strutturato su cinque giornate lavorative settimanali;

- *PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO:*

per questa tipologia di personale nel calcolo dei giorni da detrarre deve sempre farsi riferimento alla articolazione settimanale dell'orario di servizio, che può avvenire su cinque o sei giornate.

Ciò premesso, in applicazione delle nuove disposizioni normative (e tenuto conto della loro valenza temporale), si potranno ora liquidare oltre alle ferie maturate e non godute per decesso o dispensa dal servizio del dipendente ed alle ferie maturate e non godute del personale docente assunto come supplente breve o con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e del personale assistente educatore (limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie) solamente – previo accordo con il dipendente interessato - le ferie maturate e non godute per indilazionabili esigenze di servizio che ne abbiano impedito, di fatto, la fruizione purché tali esigenze di servizio non siano comuni e generiche esigenze. **Il dirigente scolastico o responsabile di struttura dovrà, con una dettagliata relazione, concretamente comprovare che la mancata fruizione delle ferie maturate negli ultimi dodici mesi antecedenti la cessazione del dipendente è dipesa da indilazionabili esigenze di servizio. Non saranno pertanto prese in considerazione motivazioni di carattere generico. La suddetta nota dovrà quindi rendere conto, con dati e fatti, delle circostanze che hanno reso necessaria la presenza in servizio del dipendente e delle ragioni per le quali non è stato possibile avvalersi dell'affiancamento di altro personale per evadere gli impegni. Dovrà altresì risultare il preventivo accordo con il dipendente interessato circa la mancata fruizione in tutto od in parte delle ferie spettanti.**


Si rappresenta infine che la scrivente Struttura provvederà ad autorizzare il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie sulla base della relazione di cui sopra, **restando comunque a carico del dirigente scolastico o responsabile di struttura la responsabilità rispetto alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.** La **misura massima** di giorni ammessi alla liquidazione sarà pari alle giornate di ferie maturate nel corso degli ultimi dodici mesi. La richiesta di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite sarà formulata a cura del dirigente scolastico/formativo o del dirigente della struttura competente in materia di istruzione per il personale della scuola dell'infanzia mentre per il personale dirigente scolastico la richiesta sarà a firma del dirigente generale del Dipartimento della conoscenza.


In base al disposto normativo, non sarà più possibile procedere al pagamento sostitutivo di ore di recupero maturate e non fruite entro il termine di cessazione del rapporto di lavoro.

**Le richieste di liquidazione dell'indennità di sostituzione di ferie non godute, relative a cessazioni dal servizio intervenute dal 6 luglio 2012, già pervenute allo scrivente Servizio saranno evase se coerenti con le presenti disposizioni, diversamente sarà richiesto al dirigente scolastico o responsabile di struttura di integrare la richiesta comprovando le indilazionabili esigenze di servizio nei termini sopra illustrati.**

Si rimane a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti (dott.ssa Sara Eccher Tel. 0461 491453 – dott. Giulio Melchiori 0461 494323).

Distinti saluti.



  
LA DIRIGENTE  
- Dott.ssa Laura Redon -